

Del che si è redatto il presente e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.to Dott.ssa Daniela LUPO
F.to Dott.ssa Maria Antonietta OLIVIERI
Dott. Massimo SANTORO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Giuseppe RIZZO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno _____
ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to ()

F.to _____

Per copia conforme all'originale.

Sogliano Cavour, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
()

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c.4 D. Lgs. 267/2000).
 Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione; (art. 134 c.3 D. Lgs. 267/2000).

Sogliano Cavour, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Giuseppe RIZZO)



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Provincia di Lecce



COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 38 DEL 25/03/2019

Oggetto: AZZERAMENTO ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ED APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2019.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N°267

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Dott.ssa Giulia Campa

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Giulia CAMPA

Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza o impedimento dei rispettivi funzionari responsabili, esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze.

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno *duemiladiciannove*, il giorno *venticinque* del mese di *marzo* alle ore *16,00* nella solita sala di adunanza, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 29/06/2018 ai sensi degli artt. 143 e 144 del D. Lgs 267/2000 per la gestione straordinaria, nelle persone dei signori:

			Pres	Ass
1)	LUPO	Daniela	<i>Viceprefetto</i>	SI
2)	OLIVIERI	Maria Antonietta	<i>Viceprefetto</i>	SI
3)	SANTORO	Massimo	<i>Funzionario Econ.Fin.</i>	SI

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe RIZZO.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI E RICHIAMATI:

- il D.P.R. del 29 giugno 2018 con cui il Presidente della Repubblica ha provveduto allo scioglimento del Consiglio Comunale di questo Ente ed alla nomina, ai sensi dell'art. 144, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, della Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Sogliano Cavour;
- il verbale di deliberazione di insediamento della Commissione Straordinaria n° 01 del 04/07/2018;
- la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 02 del 12/07/2018, immediatamente esecutiva;
- il D.P.R. 9 agosto 2018 recante "Nomina componente commissione straordinaria Comune di Sogliano Cavour";
- il verbale di deliberazione di ricomposizione della Commissione Straordinaria n° 16 del 06/09/2018;

VISTA la relazione prot. n. 20190001127 del 21/02/19 redatta dal Responsabile del Servizio Economico-finanziario;

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, l. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013 che stabilisce comunque che l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011 n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n.124, come modificato dall'art. 1 comma 707 della Legge n.147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'01/01/2014 l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;

VISTI inoltre, in materia di IMU:

- l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011;
- l'art. 1, commi 707-728, della Legge n. 147/2013;
- il D.Lgs 504/92, e le disposizioni di cui all'art.1 commi 161-170 della Legge 296/2006 richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

CONSIDERATO:

- che la TASI è stata introdotta per sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq. pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, tributi entrambi soppressi;
- che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del proprio regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- che, l'art. 1 comma 14 della Legge 28/12/15 n. 208 ha modificato l'art. 1 comma 669 della Legge 27/12/13 n.147, stabilendo che *"il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria...escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;
- che il predetto comma 14 ha, pertanto, stabilito l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;

RICHIAMATI in particolare:

- l'art. 1, commi 640, 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quali stabiliscono:

- il Decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie generale n.28 del 02/02/19, il quale ha fissato al 31/03/19 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

CONSIDERATO:

- che il tributo TASI in linea generale è equiparabile ad una maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide la stessa base imponibile;
- e che con l'introduzione dell'esenzione TASI per le abitazioni principali sono venute meno le motivazioni per cui il tributo è stato istituito, vale a dire finanziare i servizi indivisibili erogati dal Comune attraverso l'equa ripartizione del prelievo su tutti i soggetti fruitori dei servizi medesimi;

RILEVATO che, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, giusta relazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario su richiamata, risulta opportuno operare una semplificazione fiscale che riduca gli adempimenti dichiarativi e di versamento a cui sono tenuti i contribuenti in forza dell'attuale duplice imposizione tributaria, azzerando per l'anno 2019 le aliquote TASI ed adeguando, con la stessa decorrenza, le aliquote IMU nei limiti fissati dalle vigenti disposizioni;

VISTO il Regolamento comunale dell'Imposta Comunale Unica (IUC) approvato con deliberazione C.C. n° 10 del 01/08/14 e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina la componente patrimoniale costituita dall'IMU e la componente servizi costituita da TASI e TARI;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

VISTO il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di stabilire per l'anno 2019 l'azzeramento di tutte le aliquote TASI, ai sensi della normativa vigente in materia e dell'art. 52 comma 2 del Regolamento comunale disciplinante l'Imposta unica comunale (IUC);
3. di stabilire per l'anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria (IMU):

Aliquota ordinaria	10,60 per mille
Aliquota per abitazione principale (cat. A1-A8-A9) e relative pertinenze	4,00 per mille
Detrazione abitazione principale	Euro 200,00

4. di dare atto che le aliquote di cui al punto 3. rispettano i limiti fissati dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n.201;
5. di dare mandato al Responsabile del Settore Economico-Finanziario ad inserire la presente deliberazione nel Portale del Federalismo Fiscale;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.-

640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

▪ l'art. 13, commi 6, 7 e 10 del D.L. 201/2011 i quali stabiliscono:

6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali." (per effetto di quanto stabilito dal comma 2 la potestà rimane aperta per gli immobili di lusso A1/A8/A9 destinati ad abitazione principale).

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

DATO ATTO che, relativamente all'IMU:

- giusto il disposto di cui al comma 6-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, "Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento";

- per il successivo comma 9-bis "A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati";

- l'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

CONSIDERATO:

- che con deliberazione C.C. n° 11 del 26/03/18 il Comune confermava per l'anno 2018 le seguenti aliquote e detrazioni:

- aliquota IMU ordinaria: 8,90 per mille;
 - aliquota IMU per abitazione principale (cat. A1-A8-A9 e relative pertinenze): 4,00 per mille;
 - detrazione IMU per abitazione principale: Euro 200,00;
 - aliquota TASI per abitazione principale (cat. A1-A8-A9 e relative pertinenze): 1,60 per mille;
 - aliquota TASI per altri immobili: 1,60 per mille;
 - detrazione TASI per abitazioni principali (cat. A1-A8-A9 e relative pertinenze): Euro 40,00 per ogni figlio di età non superiore a 20 anni convivente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 - detrazione TASI per abitazioni principali (cat. A1-A8-A9 e relative pertinenze): Euro 80,00 per ogni figlio convivente diversamente abile con invalidità pari ad almeno 2/3;
- stabilendo che le predette detrazioni TASI non potevano essere cumulate;

- che per l'anno 2019 la legge di bilancio n.145/2018 non ha prorogato le disposizioni di cui all'art.1 comma 26 della Legge 208/2015 che sospendevano l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;